

Sentenza del 10/02/2025 n. 3409 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Fatti di causa

In data 8/10/2012 l'Agenzia delle Entrate di Asti emise, nei confronti di A.A. (d'ora in avanti, anche "il contribuente"), esercente attività di panificazione e di rivendita al minuto di prodotti della panificazione, un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio recuperò a tassazione una nota di costo ritenuta non veritiera, con conseguente ripresa Irpef, Irap e addizionali.

A suffragio dell'affermazione di non veridicità della nota di costo, l'avviso di accertamento indicò che: 1) il soggetto che aveva emesso il documento di spesa non poteva essere ritenuto un soggetto qualificato, in quanto non risultava iscritto in albi né era titolare di partita iva; 2) il differimento del pagamento sarebbe stato antieconomico per il consulente e vantaggioso per l'impresa che, peraltro, con la deduzione del detto costo avrebbe conseguito una sproporzione netta tra volume d'affari dichiarato e costi sostenuti dichiarati.

Non essendo andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, il contribuente impugnò l'avviso di accertamento.

Nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, la C.T.P. di Asti respinse il ricorso.

Su appello del contribuente, la C.T.R. del Piemonte confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, alcuni dei quali articolati a loro volta in vari profili.

L'Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale.

Il Sostituto P.G., nella persona del dott. Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell' art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) per violazione dell' art. 132 , comma 2, n. 4 c.p.c., dell' art. 118 disp. att. c.p.c., applicabili al rito tributario in forza del rinvio di cui all' art. 1 , comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , dell' art. 36 ,

comma 2, n. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992 applicabile alla sentenza di secondo grado ad effetto del disposto di cui all' art. 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , norme che impongono al giudice di enunciare motivazione a suffragio della decisione, art. 111 comma 6 Cost., che dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, nonché violazione dell' art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciarsi sulle domande proposte dalle parti", il contribuente censura la sentenza impugnata per aver respinto l'appello senza aver esaminato le doglianze articolate da lui contro la sentenza di primo grado.

I giudici di appello si sarebbero appiattiti sulla decisione di primo grado utilizzando formule linguistiche generiche, senza, dunque, dimostrare di aver esaminato specificamente i motivi di appello.

1.1. Il motivo è fondato.

A fronte dei complessi e vari motivi di appello, di cui la stessa sentenza impugnata ha dato conto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, la motivazione offerta dai giudici di appello si rivela apodittica e tautologica: non affronta le questioni indicate dal contribuente nell'atto di appello, limitandosi a respingere in blocco i motivi di appello affermando che il costo disconosciuto è risultato "campato in aria" sulla base del rapporto di stretta parentela esistente tra il contribuente e il suo asserito consulente. Né si comprende il motivo per il quale il giudice di appello giunge alla conclusione che il contribuente non abbia fornito prove dell'esistenza del costo disconosciuto dall'ufficio.

2.L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei restanti.

3. La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che,

in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso, in Roma, l'11 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2025.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza